

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DE VITIS	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DAVIDE ACHILLE

Seduta del 30/10/2018

### FATTO

Con ricorso presentato in data 2 agosto 2016, preceduto dal reclamo, il ricorrente censura l'operato dell'intermediario resistente ritenendo che questo abbia erroneamente dato esecuzione ad una operazione di trasferimento dei titoli detenuti in custodia presso un altro intermediario, avendo effettuato tale operazione su un conto deposito cointestato con il coniuge in luogo di un conto originario intestato unicamente a lui, in ciò cagionando un danno di cui chiede il risarcimento. Con le proprie controdeduzioni, l'intermediario chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, in ogni caso, il rigetto dello stesso. Quanto alla inammissibilità, deduce che le contestazioni del ricorrente sarebbero sottratte alla competenza per materia dell'Arbitro in quanto inerenti al rendimento di titoli azionari detenuti in deposito. Nel merito, deduce che il trasferimento è stato posto in essere in conformità alle indicazioni contenute nel messaggio interbancario in forza del quale si è limitato a trasferire le azioni sulla custodia titoli cointestata al ricorrente al prezzo medio indicato dall'altro intermediario, dandone successivamente comunicazione al ricorrente.

### DIRITTO

In primo luogo, deve essere disattesa l'eccezione di incompetenza per materia dell'intermediario resistente. Trova infatti applicazione il consolidato orientamento di questo Arbitro secondo il quale la competenza dell'ABF sussiste con riguardo ai contratti di deposito titoli nel caso in cui vengano censurate, come nel caso di specie, condotte inerenti al diligente svolgimento del rapporto contrattuale tra cliente e intermediario (ABF – Coll. Coord. n. 898 del 2014) dovendosi affermare la competenza dell'Arbitro tutte le volte in cui la controversia abbia ad oggetto la gestione del



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rapporto tra intermediario e cliente e la correttezza del comportamento dell'intermediario nell'esecuzione di un ordine di trasferimento titoli da un deposito a un altro (cfr. Collegio di Milano, decisione n. 4901 del 17 giugno 2015; Collegio di Milano, decisione n. 4983 del 30 luglio 2014).

Nel merito, il ricorso non può tuttavia trovare accoglimento.

In primo luogo, in senso contrario alle deduzioni del ricorrente, occorre rilevare che dalla documentazione in atti risulta l'atto di disposizione del precedente intermediario (c.d. Messaggio 71N) in cui i beneficiari dell'operazione erano individuati nel ricorrente e nella cointestataria, potendosi quindi ritenere che l'intermediario resistente si sia limitato ad eseguire il trasferimento dei titoli in conformità a quanto risultante da tale documentazione. A ciò si aggiunga che lo stesso ricorrente versa in atti la richiesta di trasferimento standardizzato (modulo TMT – Trasferimento standardizzato strumenti finanziari, datato 20 dicembre 2011) in cui vengono indicati quali titolari degli strumenti finanziari oltre al ricorrente anche la moglie. Infine, non si può non rilevare che manca agli atti della procedura il contratto di deposito originario in forza del quale accertare se tale ultimo rapporto fosse intestato solo al ricorrente, come da quest'ultimo affermato, oppure fosse cointestato con il coniuge, come invero sembra risultare dall'altra documentazione depositata agli atti ed a cui si è fatto in precedenza riferimento.

Peraltro, la domanda risarcitoria non potrebbe comunque trovare accoglimento, atteso che in base alle deduzioni del ricorrente il danno di cui si chiede il risarcimento viene prospettato come meramente potenziale, difettando quindi la prova di un pregiudizio effettivo che costituisce presupposto ineludibile per l'accoglimento della domanda risarcitoria. In tal senso è sufficiente ricordare che per principio giurisprudenziale consolidato, spetta al danneggiato l'onere di fornire la "prova di un concreto pregiudizio economico subito, ai fini della determinazione quantitativa e della liquidazione del danno" (cfr. tra le tante: Cass. 25 marzo 2009, n. 7211; sulla necessità della "prova del danno nella sua esistenza", in mancanza della quale non può procedersi a valutazione del danno in via equitativa, v. Cass. 30 aprile 2010, n.10607), mentre nel caso di specie il ricorrente si è limitato a dedurre l'eventualità di un danno che in quanto tale non corrisponde ad un concreto pregiudizio.

## **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da

FLAVIO LAPERTOSA